

### ALLEGATO 3

#### **SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA DEI CAMPIONI BIOLOGICI PER LO SCREENING NEONATALE ESTESO DELLE MALATTIE METABOLICHE EREDITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA PER LA DURATA DI 24 MESI.**

##### **TRA**

Il CEINGE-Biotecnologie Avanzate S.C.ar.l., C.F. - P.IVA 04378020632, con sede legale in Napoli alla Via Gaetano Salvatore n. 486, in rappresentanza e nell’interesse della quale interviene nel presente contratto il Dr. Mariano Giustino, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante

##### **E**

La Ditta \_\_\_\_\_, C.F. - P.IVA \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, in rappresentanza e nell’interesse della quale interviene nel presente contratto il Dr. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore (giusta procura del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal notaio \_\_\_\_\_)

##### **PREMESSO CHE**

- con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato l’esito della gara indetta con Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e pertanto l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva all’impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, per un importo di € \_\_\_\_\_, oltre IVA;
- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitivo con nota del \_\_\_\_\_ l’impresa è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;
- con nota del \_\_\_\_\_ l’esecutore ha presentato la richiesta documentazione ed ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione definitiva per un importo di € \_\_\_\_\_, a mezzo polizza assicurativa fideiussoria emessa dalla Società \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_; (oppure) a mezzo fideiussione bancaria emessa dalla Banca di \_\_\_\_\_; (oppure) a mezzo fideiussione rilasciata da intermediario finanziario \_\_\_\_\_.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

##### **Articolo 1 - Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

##### **Articolo 2 – Norme regolatrici dell’appalto ed interpretazione del contratto**

L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- a) dal presente contratto;

- b) dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture ed in particolare dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- d) dal D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate;
- f) D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 c.c.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche degli atti richiamati ancorché non allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di forniture e lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la fornitura e il servizio.

#### **Articolo 3 - Oggetto del contratto**

Il contratto ha ad oggetto l'affidamento DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI CAMPIONI BIOLOGICI PER LO SCREENING NEONATALE ESTESO DELLE MALATTIE METABOLOCHE EREDITARIE PER LA REGIONE CAMPANIA PER LA DURATA DI 24 MESI., come dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale d'appalto relativi allegati, e offerta della Ditta Aggiudicataria che qui si intende integralmente richiamato.

#### **Articolo 4 - Corrispettivo dell'appalto**

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in via presuntiva in € \_\_\_\_\_, oltre IVA nella misura di legge, secondo le modalità di pagamento descritte in dettaglio nel Capitolato Speciale di appalto, da intendersi qui integralmente riportate.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa o una rete di imprese, i pagamenti spettanti al raggruppamento o alla rete d'impresa saranno effettuati unitariamente all'impresa capogruppo o alla rete d'impresa e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata o in rete in rapporto alla parte di prestazione.

In caso di particolari esigenze, adeguatamente motivate, potranno essere autorizzate differenti modalità.

Di contro, la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa.

#### **Articolo 5 - Condizioni generali di contratto**

L'affidamento del servizio di cui all'oggetto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile, delle norme contenute nel presente contratto, nonché di quelle del Capitolato Speciale, del Disciplinare di Gara e dell'Offerta \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ (parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati e depositati presso gli Uffici \_\_\_\_\_), che la Ditta ha dichiarato di conoscere e di accettare in ogni sua pagina e le cui disposizioni qui si intendono integralmente riportate e trascritte, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

#### **Articolo 6 - Durata dell'appalto**

Il contratto avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dal \_\_\_\_\_



La Ditta aggiudicataria si impegna a mantenere immutate le condizioni economiche per tutta la durata contrattuale di 2 ann.

Qualora la Ditta Aggiudicataria presenti, senza giustificato motivo e giusta causa, disdetta del contratto prima della scadenza convenuta, il CEINGE si avvarrà, a titolo di penale, sul deposito cauzionale definitivo e alla Ditta Aggiudicataria sarà addebitato, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'affidamento dell'appalto ad eventuali altre ditte.

#### **Articolo 7 - Obblighi a carico dell'appaltatore**

Sono a carico dell'impresa, oltre agli adempimenti previsti nel Capitolato Speciale di appalto:

- gestire e presidiare gli spazi, messi a disposizione presso il CEINGE, garantendo il rispetto di tutte le normative relative alla sicurezza sul lavoro;
- provvedere, qualora motivato dal CEINGE, all'allontanamento dai luoghi oggetto dell'appalto del personale ritenuto non idoneo per la tipologia degli interventi svolti (anche se in possesso dei requisiti di qualifica richiesti) ed alla sua successiva sostituzione;
- attenersi alle eventuali direttive che verranno impartite dal CEINGE al fine di non recare intralcio alle attività sanitarie;
- assumere completa responsabilità per lo svolgimento dell'appalto che deve essere eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le procedure dichiarate, in modo che corrispondano perfettamente a tutte le condizioni del contratto;
- essere responsabile per incidenti o danni che si verificassero, per fatto proprio e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori, a terzi, a dipendenti e/o collaboratori in genere, nonché per danni agli immobili, alle attrezzature ed agli impianti del CEINGE o che il CEINGE ha comunque in gestione per attività oggetto dell'appalto, stipulando idonea polizza assicurativa;
- rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, di assistenza e previdenza, antinfortunistica, di orario di lavoro, di imposte e tasse.

#### **Articolo 8 - Obblighi a carico dell'Amministrazione**

L'Amministrazione si obbliga a:

- fornire alla Ditta aggiudicataria tutte le informazioni inerenti la valutazione dei rischi e la sicurezza delle singole strutture sanitarie, nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla normativa vigente;
- fornire alla Ditta aggiudicataria ogni altra informazione e supporto istituzionale necessario o utile all'espletamento corretto delle attività, nonché qualsiasi altra notizia inerente al servizio oggetto del contratto per quanto in suo possesso.

#### **Articolo 9 - Inadempimenti e penali**

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino, per la loro gravità, l'immediata risoluzione del contratto, il CEINGE procede a contestare le inadempienze riscontrate secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d'appalto, previa adeguata istruttoria condotta dal Responsabile dello Screening.

Fatto salvo il diritto del CEINGE alla risoluzione del contratto ed alle conseguenze da essa derivanti, all'esito dell'istruttoria in senso sfavorevole per la ditta aggiudicataria, il Responsabile dello screening con propria motivata determinazione, applica la sanzione prevista a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le modalità di applicazione delle penali e il loro ammontare sono regolati dall'art.9 del Capitolato Speciale d'appalto, da intendersi qui integralmente riportato.

L'ammontare della penalità sarà addebitata sui crediti del soggetto fornitore e, ove questi non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dal CEINGE a causa del disservizio verificatosi.

L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al CEINGE e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dal CEINGE interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

#### **Articolo 10 – Controversie, risoluzione del contratto e recesso**

Qualsiasi divergenza o contestazione che dovesse insorgere sull'interpretazione o sulla applicazione delle clausole che disciplinano la gestione dei rapporti definiti nel presente contratto tra la Ditta Aggiudicataria e il CEINGE sarà definita secondo le disposizioni vigenti al riguardo.

Insorgendo controversie, la Ditta Aggiudicataria non potrà sospendere il Servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che il CEINGE darà a mezzo dei propri uffici.

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione le previsioni contenute all'art. 108 e 109 del Codice degli Appalti, per quanto applicabili, nonché quanto disciplinato dall'art. 14 del Capitolato Speciale, da intendersi qui integralmente riportato.

Ferma restando la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del c.c., in caso di mancato adempimento dei propri obblighi da parte della Ditta Aggiudicataria, il CEINGE si riserva, altresì, di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto in oggetto, in caso di inosservanza delle condizioni previste dal medesimo contratto, di modificazione di Ragione Sociale della Ditta Aggiudicataria, di sua liquidazione, di suo fallimento, concordato preventivo, di sua messa in stato di amministrazione controllata, di fusione con altre società o di subappalto irregolare e di esercitare tale diritto mediante formale comunicazione da notificarsi a mezzo PEC o raccomandata R.R. al domicilio legale dell'impresa Aggiudicataria. Tale notifica interromperà di diritto e senza necessità di altre formalità gli effetti del contratto dal giorno della notifica dell'atto stesso.

Sono ritenute inosservanze contestabili ai fini della risoluzione del contratto tra le altre:

- inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
- inadempienze relative alla sicurezza;
- inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
- per situazioni sopravvenute imprevedibili che escludano la prosecuzione del servizio o per provvedimento di altra autorità;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nei casi di subappalto non autorizzati dall'Amministrazione;

- l'impresa aggiudicataria non dia inizio all'erogazione del servizio entro i termini contrattualmente definiti;
- mancato reintegro del deposito cauzionale precedentemente escusso entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente;
- mancata proroga della validità del deposito cauzionale entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente in caso di proroga o rinnovo del contratto;
- sospensione protratta nel tempo, abbandono o mancata effettuazione, anche saltuaria, del servizio da parte del Fornitore affidatario;
- gravissime inadempienze rispetto alle obbligazioni di contratto, di rilevanza tale da interrompere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con il Fornitore e non consentire la prosecuzione neppure temporanea del contratto;
- qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta del CEINGE, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali;
- qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla-osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
- qualora, al di fuori dei casi già espressamente previsti e disciplinati dal Codice dei Contratti Pubblici, dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato Speciale, il Fornitore non osservi il principio secondo cui i requisiti partecipativi, sia generali che speciali, devono essere posseduti non solo al momento di scadenza del termine di presentazione delle domande, ma anche in ogni fase successiva del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto;
- cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario o prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, di un fiduciario o di un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure laddove l'aggiudicatario entri in liquidazione.

Inoltre, l'CEINGE si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

In qualsiasi caso tutti gli articoli del presente contratto devono intendersi inscindibili; hanno separatamente piena efficacia, nel caso di inadempimento e della loro violazione, per l'esercizio della facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione. In caso di inosservanza, l'CEINGE Sanitaria invierà richiamo scritto motivato mediante PEC o raccomandata R.R. al domicilio legale della Ditta Aggiudicataria; dopo il terzo richiamo scritto per una stessa contestazione l'CEINGE potrà procedere alla risoluzione del contratto.

In caso di rescissione del contratto la Ditta Aggiudicataria sarà responsabile di tutte le conseguenze dannose derivanti al CEINGE.

Quale che sia la ragione della risoluzione del contratto, la Ditta Aggiudicataria sarà soggetto alla immediata perdita del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, al risarcimento dei danni diretti e indiretti subiti dal CEINGE e al rimborso delle spese che il CEINGE incontrerà per provvedere al servizio nel rimanente periodo contrattuale. Le penali e i risarcimenti di cui sopra, per la sola parte eccedente la cauzione, saranno contabilizzate in sede di liquidazione dell'importo dovuto per il saldo della parte di corrispettivo maturato all'atto della risoluzione. In ogni caso le somme dovute, per qualsiasi titolo, dal CEINGE alla Ditta Aggiudicataria saranno compensate con l'importo complessivo del risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1241 del c.c..



Il CEINGE, inoltre, si riserva comunque la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore, ai sensi dell'art. 21 comma 5 della L.R. n. 37/2014.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell'impresa inadempiente. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'impresa. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Articolo 11 - Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 l'aggiudicatario ha costituito la garanzia definitiva per un importo di € \_\_\_\_\_, pari al 10 % dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa), a mezzo polizza fideiussoria bancaria emessa dalla Banca \_\_\_\_\_; (oppure) a mezzo polizza assicurativa fideiussoria emessa dalla Società \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_; (oppure) polizza rilasciata da intermediario finanziario \_\_\_\_\_.

Tale importo è ridotto (eventuale) \_\_\_\_\_.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché dal rimborso delle somme che il CEINGE eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell'appalto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione del certificato di verifica di conformità finale.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la garanzia risultasse insufficiente.

#### **Articolo 12 – Obblighi dell'esecutore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire all'Amministrazione appaltante i nominativi del personale dipendente incaricato all'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, le loro qualifiche e la loro posizione assicurativa.

L'operatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

L'esecutore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

#### **Articolo 13 - Spese contrattuali**

La presente scrittura privata verrà registrata a totale carico dell'impresa contraente.

Ai fini fiscali il presente contratto sarà soggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 avendo per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A..

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, siano determinati aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sul servizio oggetto dell'appalto.



#### **Articolo 14 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

Ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all'Amministrazione appaltante e da questa accettato ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 15 - Subappalto**

(se l'impresa non ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare)

Il subappalto non è ammesso non avendo l'esecutore dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto.

(se l'impresa ha dichiarato di voler usufruire del subappalto)

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote del servizio da subappaltare, indicate in: \_\_\_\_\_, il CEINGE appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione contraente per il servizio oggetto di subappalto. L'CEINGE Sanitaria è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza del servizio oggetto di subappalto.

#### **Articolo 16 – Assicurazione**

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese, ad assicurare le apparecchiature contro i rischi di qualsiasi genere che potrebbero verificarsi durante il servizio, quali furto, incendio od altro.

#### **Articolo 17 - Foro competente**

Per ogni controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, le parti concordano che unico Foro competente ed esclusivo sarà quello del CEINGE contraente, con l'esclusione di qualsiasi altro foro concorrente.

#### **Articolo 18 - Domicilio dell'esecutore**

A tutti gli effetti del presente contratto l'esecutore elegge domicilio in \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 19 - Trattamento dei dati personali**

L'esecutore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., riportata nel Capitolato d'Oneri e qui espressamente richiamata.

#### **Articolo 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010**

L'esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice: CUP: \_\_\_\_\_; CIG: \_\_\_\_\_.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..

#### **Articolo 21 - Allegati al contratto**

Gli atti ed i seguenti documenti: Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale, Offerta Economica sono allegati e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non allegati, tutti gli ulteriori atti prodotti in gara dalla ditta aggiudicataria.

Per l'Amministrazione contraente \_\_\_\_\_

Per l'Esecutore \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del c.c., le parti sottoscrivono ed approvano specificamente tutte le clausole previste nel presente contratto.

Per l'Amministrazione contraente \_\_\_\_\_

Per l'Esecutore \_\_\_\_\_

Napoli,